

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 5-1/ / 2024 R.G. Proc. Unit.

Decreto di apertura di concordato minore

Il Giudice Delegato Flavio Conciatori,

vista la domanda di concordato minore presentata in data 04/01/2024 da Società Agricola Colleverde (c.f./P. Iva 01905000673), nonché dai soci illimitatamente responsabili Iezzi Federico (c.f. ZZIFRC87R11A488X) e Ferretti Adelaide (c.f. ZZIFRC87R11A488X), contenente altresì richiesta di misure protettive/cautelari ai sensi dell'art. 78 co. II lett. d) C.C.I.I.;

dato atto che risulta allegata la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dallo O.C.C. istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo nella persona del dott. Zitti Maurizio

verificato:

- che parte debitrice proponente è iscritta nel Registro delle Imprese di Teramo;
- che parte debitrice appare allo stato versare, salvo successivo diverso apprezzamento delle risultanze, nelle condizioni di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I. ;
- che parte debitrice non risulta esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che, per quanto risulta agli atti, non appare allo stato siano stati posti in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che nel ricorso si manifesta l'intenzione di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, intenzione astrattamente consentita dal piano proposto;
- che nel piano è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile le prospettive di soddisfazione dei creditori;
- che alla domanda sono allegati:
 1. il piano proposto ai creditori, completo di bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e quelle annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
 2. una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;



3. l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
 4. elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, co. 2 C.C.I.I., compiuti negli ultimi cinque anni ovvero dichiarazione della loro inesistenza;
 5. la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- che alla domanda è annessa la relazione particolareggiata dell'OCC, che illustra:
 - a. le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b. le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c. eventuali atti impugnati dai creditori, ove sussistenti;
 - d. la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - e. la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - f. i presumibili costi della procedura;
 - g. le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfacimento previsti per i creditori;

dato atto che la domanda comporta, ai sensi dell'art. 78 co. II bis C.C.I.I., la nomina di un commissario giudiziale in quanto: è stata richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

visti gli artt. 74 ss. C.C.I.I.;

ritenuta allo stato l'ammissibilità della domanda,

dichiara aperta

la procedura di concordato minore nei confronti di **Società Agricola Colleverde** (c.f./P. Iva 01905000673), nonché dei soci illimitatamente responsabili sig. **Iezzi Federico** (c.f. ZZIFRC87R11A488X) e sig.ra **Ferretti Adelaide** (c.f. ZZIFRC87R11A488X),

dispone

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta completa di allegati e del decreto;

la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale, nonché nel registro delle imprese ricorrendone i presupposti di legge;

che l'O.C.C. provveda, prevedendosi la cessione o comunque l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna



ai creditori termine di giorni 30 decorrente dalla ricezione della comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, co. 1-ter C.A.D., la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, potendo illustrarne le ragioni; vista la relativa istanza ai sensi dell'art. 78 co. II lett. d) contenuta nel ricorso:

1. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
2. nomina commissario giudiziale, il dott. Pierluigi Rosario Antenucci ai sensi dell'art. 78 co. II bis C.C.I.I.

avverte

la parte debitrice e i creditori che, ai sensi dell'art. 78 co. V C.C.I.I., gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Teramo 22/05/2024

Il Giudice Delegato
Flavio Conciatori

